



Sentenza n. 162 /2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

Antonio D'AMATO	Presidente
Rossana DE CORATO	Consigliere, relatore
Giovanni NATALI	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di conto iscritto al n. **38068** del registro di segreteria nei confronti di **MICCOLI Andrea** (cod. fisc. MCCNDR69H30G674O), in qualità di Economo del Comune di Spinazzola (BAT).

Esaminati gli atti e i documenti tutti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 15 aprile 2026 - relatore il Consigliere

Rossana De Corato e Segretario del Collegio la dott.ssa Maria Teresa Savino

- il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale

Fernando Gallone che non ha presentato la relazione scritta ai sensi dell'art.

148 c.g.c., il rag. Andrea Miccoli, agente contabile, presente per il Comune di

Spinazzola, unitamente alla dott.ssa Silvia Maria Sirressi, Responsabile del

Servizio finanziario.

Ritenuto e considerato in

FATTO E DIRITTO

1.- Con relazione n. 523/2025, il Magistrato designato all'esame del conto giudiziale n. 23390 afferente alla gestione economale dell'esercizio

	finanziario 2024 del Comune di Spinazzola (BAT), formulava proposta di	
	deferimento al Collegio chiedendo di pronunciarsi per la declaratoria di	
	irregolarità del suindicato conto con addebito al rag. Miccoli, in qualità di	
	economo comunale, della somma complessiva di € 738,36.	
	2.- In data 26 marzo 2026, è stata depositata dal rag. Miccoli una breve	
	memoria nella quale sono state svolte argomentazioni difensive in relazione	
	ai punti 2 e 2.2 e 2.2.3 che hanno costituito oggetto di rilievo da parte del	
	Magistrato istruttore, formulando, altresì, chiarimenti sulle prassi gestionali	
	che hanno caratterizzato (e giustificato) le scelte operative effettuate nello	
	svolgimento del suo incarico di economo comunale, soffermandosi, in	
	particolare, sulle criticità evidenziate al punto 2.2 della relazione del	
	Magistrato istruttore, nonché allegando documentazione a supporto.	
	3.- All’odierna udienza il rag. Miccoli ha ribadito quanto esposto negli atti	
	scritti, mentre il rappresentante della Procura regionale (che non ha presentato	
	le conclusioni ai sensi dell’art. 148 c.g.c.), si è rimesso alle decisioni del	
	Collegio, concordando, in ogni caso, con le conclusioni formulate in sede di	
	deferimento.	
	4.- Nel dettaglio e in sintesi, il Magistrato istruttore evidenziava i seguenti	
	profili di irregolarità del conto in esame nei punti 1 e 2 della propria relazione,	
	in recepimento dei rilievi mossi all’economo del Comune di Spinazzola nel	
	corso dell’attività istruttoria svolta.	
	4.1- “1. Profili formali - Termini di presentazione e deposito del conto”	
	Al riguardo, ha evidenziato il Magistrato istruttore che, con riferimento	
	all’esercizio finanziario 2024, non risultava rispettato il termine di 30 giorni	
	per la “resa del conto” decorrente dalla chiusura dell’esercizio finanziario -	
	2	

	previsto dall’art. 233 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e applicabile al conto <i>de</i>	
	<i>quo</i> ai sensi dell’art. 139 c.g.c. - essendo stato depositato in data 11 febbraio	
	2025 come da registrazione di protocollo.	
	4.1.1.- Sul punto specifico, il rag. Miccoli nulla ha riferito sia nella memoria	
	incartata al fascicolo processuale, sia nel corso dell’odierna udienza pubblica.	
	4.1.2- Osservazioni del Collegio	
	Con riferimento al rilievo <i>de quo</i> , pur rilevandosi un ritardo nel deposito del	
	conto rispetto al termine legale di 30 giorni previsti dalla vigente normativa,	
	si evidenzia che trattasi di mera irregolarità formale maturata in un arco	
	temporale veramente breve (circa 10 giorni) che non ha compromesso,	
	all’evidenza, la rituale attività di controllo intestata a questa Sezione	
	giurisdizionale essendo stato, in ogni caso, tempestivamente trasmesso il	
	suddetto conto.	
	Si invita, in ogni caso, l’ente a rispettare per il futuro il richiamato termine di	
	legge.	
	4.2.- Profili sostanziali - Irregolarità della gestione	
	Evidenzia il Magistrato che gli approfondimenti condotti in fase istruttoria	
	hanno fatto emergere la sussistenza delle seguenti irregolarità gestionali aventi	
	carattere sostanziale: (i) sarebbe stato violato il disposto dell’art. 43 del	
	Regolamento comunale di contabilità ai sensi del quale all’economo è	
	assegnato “...un fondo di anticipazione pari a € 350,00...”, a fronte di	
	un’anticipazione di € 5.000,00, come da determinazione n. 1 del 10 gennaio	
	2024; (ii) il discarico effettuato dall’economo nel corso dell’esercizio	
	finanziario 2024 con apposite determinazioni trimestrali è stato preceduto (e	
	non, invece, susseguito) all’emissione dei relativi mandati di pagamento i	
	3	

	quali, pertanto, riportano tutti una data antecedente alle determinazioni di riferimento; (iii) la determinazione n. 46 del 3 maggio 2024 riporta un importo di spese economali sostenute pari ad € 5.049,78, nonostante il limite di € 5.000,00 indicato nella determinazione n. 1 del 10 gennaio 2024.	
	4.2.1- Il rag. Miccoli, nella memoria difensiva depositata agli atti del giudizio, ha, in sintesi, evidenziato quanto segue: (i) il richiamato art. 43 del regolamento di contabilità (approvato con delibera C.C. n. 26/2017) è stato successivamente modificato al primo comma prevedendo che: “... <i>Per provvedere ai pagamenti di cui agli articoli precedenti, è assegnato all’Economo un fondo, a valere sullo specifico stanziamento a partite di giro...</i> ” (cfr. allegata delibera C.C. n. 31/2017), chiarendo, quindi, che il riferimento al limite dei 350,00 euro deve intendersi alle singole forniture e “... <i>non al fondo anticipazione che è stabilito con determina del Responsabile del Servizio Finanziario...</i> ”; (ii) l’avvenuta emissione anticipata dei mandati di pagamento rispetto alle collegate determine trimestrali di discarico è da imputarsi esclusivamente all’utilizzo di una “... <i>procedura gestionale...</i> ” della contabilità del comune che consentiva esclusivamente “... <i>la predisposizione dell’allegato alla determina a seguito dell’emissione dei mandati...</i> ”; in ogni caso, dal 1° gennaio 2026 il sistema operativo gestionale è stato adeguato in modo tale da effettuare l’emissione del mandato soltanto dopo l’adozione della relativa determina dirigenziale; (iii) la rendicontazione delle spese economali effettuata con la determina n. 46 del 3 maggio 2026 recante una spesa in più di € 49,78, superiore rispetto al limite previsto di anticipazione di € 5.000,00 è stato sanato nel successivo trimestre e, in ogni caso, è riconducibile alla mancanza di un adeguato sistema di <i>alert</i> del superamento	
	4	

	del limite suindicato.	
	4.2.2- Osservazioni del Collegio	
	Alla luce delle dettagliate e specifiche deduzioni presentate dal rag. Miccoli	
	con riferimento alle criticità sollevate, ed in considerazione della loro	
	successiva risoluzione e documentato superamento negli esercizi successivi,	
	ritiene il Collegio di non dover formulare alcun rilievo in merito.	
	4.3- “Le spese economali”	
	Il Magistrato istruttore, pur evidenziando la presenza di vari “scontrini non	
	parlanti”, ovvero riportanti una voce “generica” non chiaramente	
	identificativa della tipologia di acquisto effettuato, oppure di cui non è stata	
	comprovata l’urgenza, non ha ravvisato, nel caso all’esame, la ricorrenza di	
	“...un danno ingiusto...” in quanto, “...indipendentemente dalla loro natura	
	economale o meno...”, rispondono “...ad interessi istituzionali...”, come,	
	d’altro canto, già ritenuto dalla giurisprudenza di questa Sezione	
	giurisdizionale all’uopo richiamata (cfr. Sez. Giur. Puglia, sent. n. 12/2023).	
	Tuttavia, non ha mancato di sottolineare che, in alcuni casi (acquisto <i>toner</i> e	
	stampanti, materiale da cancelleria, manifesti per la promozione di eventi,	
	lavaggio automezzi ecc.), sono state sostenute spese economali che ben	
	avrebbero potuto essere effettuate previo esperimento delle regolari procedure	
	di acquisto, laddove si fossero adeguatamente programmati i singoli	
	interventi; in buona sostanza si contesta l’insussistenza dei requisiti di urgenza	
	e d’imprevedibilità che dovrebbero sempre, ed in ogni caso, connotare il	
	ricorso alle spese da pagarsi mediante economato.	
	Nella relazione di deferimento, viene, inoltre, contestata la sussistenza di	
	“buoni economali” riportanti tipologie di spesa da ritenersi “...non	
	5	

	<i>ammissibili... ”</i> in quanto riguardanti: (i) manifestazioni di cordoglio rivolte a	
	dipendenti comunali o a soggetti istituzionali per la perdita di familiari	
	telegrammi, manifesti ecc.); (ii) servizio di <i>catering</i> per <i>buffet</i> salato e	
	<i>beverage</i> per auguri istituzionali e panettoni artigianali ecc..	
	Conclusivamente, il Magistrato istruttore nel precisare che trattasi di spese	
	non rientranti, neanche, nelle cd. “spese di rappresentanza” ha chiesto al	
	Collegio che sia dichiarata l’irregolarità del conto, con addebito della somma	
	complessiva di € 738,36 al rag. Miccoli, oltre interessi e rivalutazione come	
	per legge.	
	4.3.1- Il rag. Miccoli, nella memoria difensiva depositata in prossimità	
	dell’odierna udienza, ha, in sintesi, riferito quanto segue:	
	- gli scontrini “non parlanti” e “generici” riguardano spese istituzionali e	
	pertinenti con le autorizzazioni ricevute dai diversi uffici di competenza;	
	- l’utilizzo dell’economato per acquisto di beni e servizi non propriamente	
	urgenti deriva da una prassi consolidata da tempo;	
	- in futuro non si procederà più in tal senso, ma si avrà cura di riportare le	
	spese economiche nella specifica e limitata tipologia prevista dal vigente	
	regolamento comunale di contabilità;	
	- il pagamento delle spese per <i>buffet</i> , <i>catering</i> , auguri natalizi, telegrammi di	
	cordoglio ecc. è stato effettuato esclusivamente previa richiesta dei	
	responsabili dei singoli servizi interessati e, in ogni caso, trattasi di spese	
	<i>“...regolarmente documentate e integralmente destinate a finalità dell’Ente</i>	
	<i>(...) non sussiste alcuna ipotesi di distrazione o utilizzo di personale alle</i>	
	<i>risorse pubbliche...”</i> .	
	Alla luce di tali considerazioni, il rag. Miccoli ha chiesto che sia dichiarata	
	6	

	l'insussistenza di ogni addebito a suo carico stante “...la modestia	
	dell'importo, l'assenza di dolo...”, nonché il suo ruolo di mero esecutore di	
	disposizioni altrui, e l'evidente concorso di altri soggetti nell'attivazione delle	
	procedure di spesa contestate.	
	4.3.2- Osservazioni del Collegio	
	Evidenzia preliminarmente il Collegio che, nel caso di specie, le contestazioni	
	elevate dal magistrato istruttore con espresso riferimento alla irregolarità della	
	spesa - sia sotto il profilo sostanziale (scontrini non parlanti o non	
	adeguatamente dettagliati nella descrizione ecc.), sia per quel che concerne il	
	difetto del requisito della urgenza e/o pertinenza della spesa - sono state	
	pienamente condivise dallo stesso Miccoli nella memoria difensiva incartata	
	al fascicolo processuale, laddove ha rappresentato che sono stati adottate tutte	
	le necessarie misure per evitare che in prosieguo di tempo possano	
	nuovamente verificarsi tali criticità nella gestione della spesa economale.	
	A) Con riguardo specifico alle spese corredate di scontrini “non parlanti”,	
	questa Sezione, con sentenza n. 239/2025 - pertinentemente citata, pure, nella	
	relazione di deferimento (cfr. pag. 3) - ha di recente affermato che: “...la	
	circostanza che lo scontrino fiscale riporti il codice fiscale del Comune non	
	possa ritenersi sufficiente ad assolvere una idonea funzione probatoria, in	
	assenza dell'indicazione della natura del bene acquistato e della sua quantità,	
	indicazione necessaria per consentire di verificare se la spesa corrisponda ad	
	una delle tipologie espressamente previste dal Regolamento, nonché alle	
	finalità istituzionali dell'Ente”; pertanto, pur nella consapevolezza che,	
	soprattutto nel caso di spese minute effettuate in piccoli esercizi commerciali,	
	il rilascio di scontrini non parlanti possa risultare frequente, la presenza di	
	7	

	<i>scontrini parlanti comporta la declaratoria di irregolarità del conto... ”.</i>	
	Tuttavia, non ci si può esimere dall’evidenziare che il carattere irrituale della	
	documentazione giustificativa, non esclude: (i) che si possa risalire, anche	
	attraverso un criterio di tipo presuntivo, ad accertare la natura della spesa	
	effettuata, ai fini della verifica della sua rispondenza alla finalità istituzionale	
	e, quindi, l’effettivo vantaggio acquisito dall’Ente comunale mediante siffatti	
	acquisti; (ii) che sia effettivamente riscontrata la compatibilità del bene	
	richiesto e/o autorizzato con la tipologia merceologica trattata dall’esercizio	
	commerciale che ha rilasciato il documento fiscale e del prezzo pagato (cfr.	
	sul punto specifico: Sez. Giur. Molise, sentenza n. 5/22).	
	Ciò induce a ritenere, con riferimento alle ipotesi su indicate (ed in conformità	
	alle conclusioni rassegnate dal Magistrato relatore), che il conto <i>de quo</i> non	
	può essere dichiarato regolare, ancorché non può imputarsi all’economo	
	nessun addebito, stante l’insussistenza di alcun danno alle casse dell’ente.	
	Ad analoghe conclusioni può addivenirsi con riguardo alle spese che pur	
	rientranti nella tipologia economale (quotidiani, materiale di cancelleria, toner	
	per stampanti ecc.) sono state effettuate in assenza dell’ulteriore ed	
	indefettibile requisito dell’urgenza, ben potendosi, invero, mettere in atto	
	un’adeguata e tempestiva programmazione delle stesse mediante l’utilizzo	
	degli ordinari procedimenti di acquisizione di beni e servizi.	
	B) A differenti determinazioni deve, invece, giungersi con riguardo alle	
	riscontrate irregolarità contestate dal Magistrato istruttore (al punto 2.2.3 della	
	relazione di deferimento) relativamente a spese ritenute non urgenti e/o del	
	tutto estranee all’alveo di applicazione del sistema economale e, più in	
	generale, palesemente avulse dalle funzioni istituzionali dell’ente pubblico	
	8	

	riguardando, all'evidenza, acquisti che - laddove ritenuti utili od opportuni -	
	si sarebbero dovuti effettuare con mezzi privati e non, invece, attingendo a	
	risorse pubbliche, tantomeno utilizzando indebitamente i fondi destinati	
	all'economato.	
	Devono, invero, considerarsi non conformi alle previsioni regolamentari o,	
	comunque, irregolari - in quanto non urgenti e non coerenti con le finalità	
	istituzionali - sia le spese sostenute per manifestazioni di cordoglio	
	(telegrammi, manifesti funebri ecc.) per familiari di amministratori o	
	dipendenti dell'Ente civico [buoni nn. 42, 53, 55 e 119 (quest'ultimo solo per	
	€ 45)] pari a complessivi € 252,52, sia quelle effettuate in occasione delle	
	festività natalizie e pasquali (panettoni, acquisto di prodotti per auguri	
	istituzionali ai dipendenti), nonché per colazioni ai partecipanti a corsi di	
	formazione, riferite ai buoni economici nn. 7, 67, 86, 99 contestate per	
	complessivi € 485,84.	
	Con riferimento alla prima tipologia di spesa (connessa, come detto, a	
	manifestazioni di cordoglio), e in conformità alla consolidata giurisprudenza	
	di questa Corte, si osserva che trattasi, nella sostanza, di spesa che non sarebbe	
	né urgente, né tantomeno necessaria. La necessità, essendo un criterio che	
	deroga alla regola stabilita e avendo portata generale deve essere letta in	
	termini rigorosi, per evitare che tale macro-area di spesa diventi	
	eccessivamente elastica consentendo di coprirne qualsivoglia voce.	
	In questo senso il concetto di necessità deve avere riguardo alla vita dell'ente	
	di appartenenza, alla sua missione istituzionale; spesa senza la quale	
	l'operatività stessa potrebbe risultare compromessa o, comunque, meno	
	efficiente. La spesa per telegrammi di cordoglio, seppur socialmente utile, non	
	9	

	costituisce voce indispensabile (e quindi necessaria) per l’Ente comunale e,	
	come tale, è da ritenersi irregolare (cfr. <i>ex multis</i> : Sez. Giur. Calabria sentt.	
	nn. 31/2024 e 115/2023).	
	Parimenti irregolari devono considerarsi gli esborsi economici operati in	
	occasione delle festività nazionali, ovvero per <i>buffet</i> - colazione offerti per i	
	frequentanti corsi di formazione.	
	Sul punto specifico, è appena il caso di evidenziare, in adesione	
	all’orientamento ormai consolidato di questa Corte dalla quale non vi è motivo	
	per discostarsi (vedi, <i>ex plurimis</i> , Sez. Giur. Molise, sentt. n. 14/2019, n.	
	11/2020, n. 39/2020, Sez. Giur. Liguria, n. 37/2023, Sez. I App., n. 192/2004,	
	Sez. I App., n. 148/2018 e Sez. App. Sicilia, n. 116/2017), che tale tipologia	
	di spese vadano finanziate per mezzo di risorse private.	
	Esse, infatti, non attengono alla proiezione esterna dell’immagine	
	dell’Amministrazione, non ne aumentano il prestigio né l’attaccamento	
	istituzionale presso la comunità, ma soddisfano un bisogno di coesione umana	
	e spirito di colleganza che, pur nobili e rispettabili nell’intento, costituiscono	
	fenomeni interni all’Ente di carattere spiccatamente personalistico (cfr. Sez.	
	Giur. Puglia, sentt. nn. 37/2024 e 240/2025).	
	Per entrambe le ipotesi di irregolarità su indicate si è verificata, pertanto, la	
	violazione del disposto di cui all’art. 42, comma 2, lett. m) e n) del	
	“Regolamento comunale di contabilità” difettando, all’evidenza, il requisito	
	della “...urgenza...” e della pertinenza e necessità di tali spese per “...far	
	fronte con immediatezza alle esigenze di funzionamento degli uffici...”.	
	5.- In conclusione, deve essere dichiarata l’irregolarità del conto giudiziale n.	
	23390 afferente alla gestione economica dell’esercizio finanziario 2024 del	
	10	

	Comune di Spinazzola (BAT), limitatamente alle contestazioni di cui al punto	
	2.2 della Relazione del Magistrato istruttore (per quanto motivato al	
	precedente paragrafo 2.3 della presente sentenza), con addebito all'economo	
	comunale <i>pro tempore</i> , rag. Andrea Miccoli dell'importo complessivo di €	
	738,36, oltre interessi legali, e condanna alle spese di giudizio, quali liquidate	
	dalla Segreteria con nota in margine.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia,	
	definitivamente pronunciando nel giudizio di conto iscritto al n. 38068 del	
	registro di Segreteria:	
	1) dichiara l'irregolarità - per le ragioni indicate in parte motiva e con addebito	
	per l'agente contabile - del conto giudiziale n. 23390 relativo alla gestione	
	economale del comune di Spinazzola BAT) e, per l'effetto, liquida in € 738,36	
	oltre interessi legali, il debito dell'agente contabile Andrea Miccoli con	
	addebito, altresì, delle spese di giudizio, quali liquidate dalla Segreteria con	
	nota in margine.	
	Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 15 aprile 2026.	
	L'Estensore	Il Presidente
	(Rossana De Corato)	(Antonio D'Amato)
	Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174, le spese di	
	giustizia del presente giudizio sino a questa decisione si liquidano in € 96,00.	
	Depositata in Segreteria in data 10 luglio 2026	
	Il Funzionario	
	(Maria Teresa Savino)	
	11	